



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 146 DEL 09/10/2025

**OGGETTO: REVISIONE DEL CANONE CONCESSORIO PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS NEL COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO NEL PERIODO DI GESTIONE OPE LEGIS, AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 7 DEL D.LGS 164/2000, DOPO LA SCADENZA CONTRATTUALE.
SCHEMA DI TRANSAZIONE.
APPROVAZIONE.-**

L'Anno **duemilaventicinque** il giorno **nove** del mese di **ottobre** alle ore **16:00**, presso la **Sala della Giunta**, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello Risultano:

Presenti Assenti

1	GALIFFI GIULIANO	Sindaco	X	
2	ROSSI MIRKO	Vicesindaco		X
3	CORDONE DONATELLA	Assessore	X	
4	ANDRENACCI KATIA	Assessore	X	
5	NOBILE ERNESTO	Assessore	X	

Totali:

4

1

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale Dr.ssa Raffaella D'Egidio**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Galiffi Giuliano - Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con contratto Rep. n. 614 del 23.06.2004, il Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE), a seguito di procedura ad evidenza pubblica, affidava in concessione a Coingas S.p.A. il servizio pubblico di distribuzione del gas metano nel territorio comunale, con durata fissata in dodici anni, segnatamente con decorrenza dal giorno 01.07.2004;
- all'esito di operazioni societarie, nella titolarità della concessione subentrava successivamente Edma Reti Gas s.r.l. (di seguito “Edma”), la quale risultava concessionaria alla scadenza contrattuale del 30.06.2016;
- il canone contrattuale, come riscosso dal Comune, ai sensi dell'art. 11 del medesimo contratto e della successiva convenzione integrativa, ammontava all'importo annuo di € 242.000,00, oltre IVA di legge;
- a seguito della scadenza del contratto, Edma continuava l'esecuzione del servizio pubblico in regime di gestione *ope legis*, ai sensi dell'art. 14 comma 7 del D.Lgs 164/2000, che impegnava il gestore uscente a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sino alla decorrenza del nuovo affidamento;
- non essendo andato a buon fine il tentativo di conciliazione esperito tra le parti per l'individuazione del canone da applicare nella fase transitoria *post* scadenza, il Comune, con atto notificato in data 29.12.2017, promuoveva apposito giudizio arbitrale, sulla base della clausola compromissoria contenuta nell'art. 23 del contratto, chiedendo la condanna di Edma al pagamento di una somma complessiva pari ad € 369.050,00, IVA inclusa, a titolo di canoni dall'ottobre 2016 al dicembre 2017, quantificata in applicazione del canone contrattuale annuo di € 242.000,00. Edma si costituiva nel giudizio arbitrale chiedendo il rigetto della domanda del Comune e la rideterminazione del canone nella fase *post* scadenza;
- frattanto, con nota PEC pervenuta al protocollo di questo Comune in data 10.01.20218 al n. 546, Edma comunicava al Comune la modificazione soggettiva della Concessionaria a seguito delle operazioni societarie ivi illustrate; in particolare, comunicava che il ramo d'azienda composto, tra l'altro, anche della gestione transitoria *ope legis* del servizio di distribuzione del gas naturale nel Comune di Mosciano Sant'Angelo, era stato concesso in affitto a Centria s.r.l. con decorrenza dal 01.01.2018;
- pertanto Centria s.r.l. (di seguito “Centria”) è subentrata nella gestione *ope legis* del servizio di distribuzione del gas naturale con decorrenza 01.01.2018;
- con lodo in data 19/20.09.2019, all'esito di C.T.U., il Collegio arbitrale determinava il canone annuale di concessione in € 184.003,36, oltre IVA di legge, nella fase di prorogatio ex lege della gestione e, conseguentemente, determinava in € 230.004,20, oltre IVA di legge, l'importo del canone dovuto da Edma per il periodo azionato dal Comune nel giudizio arbitrale (ottobre 2016 – dicembre 2017), condannando la Società a pagare la differenza tra la suddetta somma e quanto già corrisposto, oltre interessi;
- in esito all'impugnazione proposta dal Comune (seguita da impugnazione incidentale di Edma), con sentenza n. 1759 del 15.12.2023, la Corte di Appello dell'Aquila dichiarava nullo il lodo, respingeva l'impugnazione incidentale e decideva nel merito la controversia, dichiarando il diritto del Comune a percepire le somme oggetto della domanda arbitrale proposta, pari a quelle derivanti dall'applicazione del canone previsto dal contratto scaduto e condannando Edma al pagamento della differenza tra tali somme e quanto già corrisposto, oltre interessi e spese;
- con riserva di impugnazione, Edma dava completa esecuzione del dispositivo della suddetta sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila, ivi compreso quanto concerneva interessi e spese;
- la medesima sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila veniva, quindi, impugnata da Edma con ricorso per Cassazione, tuttora pendente (n.r.g. 4837/2024), nell'ambito del quale è stata

fissata udienza di discussione per il giorno 14.11.2025;

- nelle more del contenzioso tra il Comune ed Edma, Centria, a partire dall'anno 2018, ha corrisposto all'Amministrazione comunale un canone pari a quello determinato nel lodo arbitrale *sub iudice* e, segnatamente, ha corrisposto le seguenti somme, IVA esclusa:
 - € 180.385,67 (anno 2018);
 - € 180.169,17 (anno 2019);
 - € 184.003,36 (anno 2020);
 - € 184.003,36 (anno 2021);
 - € 181.208,68 (anno 2022);
- le somme totali sinora corrisposte da Centria ammontano, quindi, ad € 909.770,24, IVA esclusa;
- con nota prot. n. 24693 del 21.10.2024 il Comune ha richiesto a Centria il pagamento delle somme dovute a titolo di canone per il servizio di distribuzione del gas sul territorio comunale negli anni dal 2018 in poi, ed intimando pertanto il pagamento, entro giorni 15, di una somma pari, a quella data, ad € 542.229,76, IVA esclusa, oltre interessi di mora dalla scadenza al saldo;
- con determinazioni:
 - n. R. Uff. 186 del 07.07.2017 iscritta nel R. G. il 12.07.2017 al n. 498;
 - n. R. Uff. 274 del 13.12.2019 iscritta nel R. G. il 13.12.2019 al n. 947;
 - n. R. Uff. 61 del 15.03.2024 iscritta nel R. G. il 18.03.2024 al n. 233;
 - n. R. Uff. 333 del 12.12.2024 iscritta nel R. G. 12.12.2024 al n. 1137;

il Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) ha affidato la tutela dei propri diritti ed interessi nella vicenda in trattazione all'avvocato Lorenzo SABATINI, con studio in Via Dalmazia, 15 - 64021 Giulianova (TE);

- con propria nota pervenuta al protocollo di questo Comune in data 05.08.2025 al n. 18798 Centria, tenuto conto della citata sentenza della Corte d'Appello – sia pure resa in una controversia che non la vedeva direttamente parte – la quale, pur pronunciandosi nel senso dell'applicazione del canone contrattuale anche nel periodo *post* scadenza, confermava, sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale n. 239/2021 e della giurisprudenza della Cassazione, la possibilità per il gestore di presentare richiesta del revisione del canone contrattuale a presidio dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs 50/2016 (o delle altre norme analoghe *pro tempore* vigenti in materia di contratti pubblici), presentava formalmente tale richiesta all'Amministrazione comunale, corredandola di Piano Economico Finanziario di riequilibrio e relativa Nota Illustrativa, predisposti da società di consulenza specializzata (Arthur D. Little);
- nella richiesta presentata e nei relativi allegati Centria documentava lo squilibrio economico-finanziario della gestione in costanza del medesimo canone previsto dal contratto e proponeva un canone annuo di equilibrio pari ad € 213.000,00, oltre IVA di legge, sulla scorta di un piano economico finanziario che copriva il periodo 2018-2028;
- tale canone di equilibrio era individuato, assumendo come presupposto la nozione normativa di equilibrio economico-finanziario di cui all'art. 3, lett. fff), del D.Lgs 50/2016 (tenuto conto anche delle precisazioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 9);
- il TIR (Tasso Interno di Rendimento) da individuare ai fini dell'equilibrio era calcolato a partire dal WACC previsto dalla regolazione di settore per il periodo considerato (che oscilla tra il 6,00 e il 6,50%), rimodulato in base ai criteri indicati al par. 8 della Nota Illustrativa, per attestarsi al 4,4%, in linea con il parametro-limite indicato dall'art. 16 del D.M. n. 226/2011 (in materia di gare per la distribuzione del gas) al di sotto del quale l'offerta è considerata sospetta di anomalia (vale a dire proprio il 4%);
- con propria nota prot. n. 19072 del 08.08.2025 il Responsabile dell'Area 2 - Servizi Tecnici del Comune ha dato avviso di avvio del procedimento in relazione alla suddetta richiesta di Centria per il riequilibrio economico-finanziario del contratto nella gestione transitoria ope

legis del servizio di distribuzione del gas dopo la scadenza del contratto Rep. N. 614 del 23.06.2004 evidenziando che trattasi di medesimo argomento relativo ad altro procedimento in essere presso il Comune e per il quale è stato conferito apposito incarico (*rif.to det. n. 233 R.G. del 18.03.2024*);

- l'Avvocato SABATINI, in nome e per conto del Comune di Mosciano Sant'Angelo, istruiva sollecitamente l'istanza di Centria, avvalendosi di un supporto consulenziale specialistico da parte della società STUDIO FRACASSO S.r.l., che produceva al riguardo apposita Relazione di Consulenza (in atti);
- sulla scorta dell'istruttoria eseguita, l'Avvocato rimetteva al protocollo di questo Comune in data 15.09.2025 al n. 21602 parere legale sulla proposta definizione del contenzioso rimessa da Centria concludendo l'opzione transattiva accoglibile nei termini di seguito riassunti:
 - **rimodulazione del PEF rideterminando il canone nell'importo annuo di € 225.000,00 per il periodo 2018/2028.** In base alla relazione del consulente del Comune, applicando gli stessi parametri adottati da Centria per valutare l'equilibrio economico-finanziario, il canone annuo di equilibrio proposto merita di essere leggermente modificato e precisamente portato ad € 225.000,00 per effetto delle seguenti rettifiche: *“la indicazione dei costi generali del forecast in linea con gli anni precedenti, il riallineamento dei valori relativi alla voce altri costi e un trend di incremento degli altri ricavi in linea con i dati pregressi”*;
 - **corresponsione da parte di Centria srl degli interessi legali maturati sui canoni scaduti** in quanto il pagamento degli interessi legali maturati tra gli anni 2018 e 2024 (compresi) è irrinunciabile dato il lasso di tempo trascorso fino all'effettivo pagamento;
 - **rinuncia al contenzioso giudiziale da parte di Edma al ricorso per Cassazione pendente (n.r.g. 4837/2024).** Centria deve trasmettere al Comune, prima della firma della transazione, la rinuncia da parte di Edma al suddetto ricorso ed il Comune è disponibile ad accettare tale rinuncia, con integrale compensazione delle spese legali relative a tale giudizio; dopo la firma della transazione, Centria dovrà trasmettere al Comune prova dell'avvenuto deposito in Cassazione, a cura di Edma, dell'atto di rinuncia da parte di quest'ultima agli atti del giudizio n.r.g. 4837/2024 Cass.;
- a seguito di esame congiunto dello schema di transazione sopra evidenziato da parte del Responsabile dell'Area 2 - Servizi Tecnici, dello STUDIO FRACASSO S.r.l. e dell'Avv. SABATINI, quest'ultimo, ha rimesso al protocollo di questo Comune in data 08.10.2025 al n. 23517 il nuovo schema di transazione;

Dato atto della relazione del Responsabile dell'Area 2 - Servizi Tecnici del 08.10.2025 attestante la ragionevolezza e la congruità dell'accordo, allegato non parte integrante;

Ritenuto pertanto di aderire alla soluzione transattiva nei termini definiti dal legale dell'ente e per l'effetto:

1. accettare la rimodulazione di PEF rideterminando il canone nell'importo annuo di € 225.000,00, oltre IVA di legge, per il periodo 2018/2028.

La "rimodulazione del PEF" (Piano Economico-Finanziario) nelle concessioni di servizi si riferisce alla sua revisione e modifica, sia in fase di gara che durante l'esecuzione del contratto, per ripristinare l'equilibrio economico-finanziario del progetto in seguito a eventi imprevisti o modifiche normative. Il PEF dimostra la sostenibilità finanziaria dell'offerta e deve essere adeguato alla specifica concessione, potendo essere richiesto dall'ente concedente per valutarne l'adeguatezza, a revisione del contratto e, quindi, del PEF. Di Regola la revisione del PEF in corso di esecuzione è ammessa solo in caso di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, non imputabili al concessionario, che incidono significativamente sull'equilibrio economico-finanziario, come previsto dagli artt. 9, 120 e 192 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 36/2023). Si ritiene che nella fattispecie che ci occupa gli estremi dell'evento sopravvenuto non imputabile al concessionario ricorrano,

- posto che la mancata attivazione della gara d'ambito, che si sta protrahendo da anni, impone una rivalutazione del contratto in essere in prorogatio *ope legis* alla luce dei contesti socio/economici che via via si sono succeduti e si stanno succedendo;
2. richiedere gli interessi legali maturati sui canoni da pagare per gli anni dal 2018 al 2024 (compresi); pretesa irrinunciabile dato il lasso di tempo trascorso dal tempo di maturazione del credito e quello di pagamento;
 3. l'accettazione della rinuncia da parte di Edma, con compensazione delle spese, al ricorso per Cassazione di cui al n.r.g. 4837/2024 Cass., proposto contro la sentenza n. 1759 del 15.12.2023 della Corte di Appello dell'Aquila;
 4. considerare assorbita la richiesta formulata da Centria in merito al riequilibrio economico-finanziario del contratto e pervenuta al protocollo di questo Comune in data 05.08.2025 al n. 18798;

Evidenziato che:

- secondo giurisprudenza consolidata della Corte dei conti (ex multis Puglia, delibera n. 112 del 2021) perché un accordo possa qualificarsi come “atto di transazione” è necessario che risultino gli elementi essenziali del negozio, e cioè:
 - a) la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista;
 - b) la *res dubia*, ossia la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti;
 - c) il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, sostituisca quello precedente foriero della lite o del pericolo di lite (Cassazione 4 maggio 2016, n. 8917 e 4 settembre 1990, n. 9114);
- ricorre nella fattispecie il presupposto fondamentale della transazione ovvero il carattere disponibile dei diritti delle parti oggetto di accordo transattivo (di carattere patrimoniale);
- il parere legale allegato, non parte integrante, alla presente comprova la valutazione sulla economicità, ragionevolezza dell'accordo secondo prudente apprezzamento;
- l'accordo non comporta per l'ente minori entrate rispetto alle previsioni di bilancio;
- in considerazione della prossima udienza di discussione del ricorso pendente innanzi alla Corte di Cassazione, fissata per il giorno 14.11.2025, l'autorizzazione alla sottoscrizione della Scrittura Privata di Transazione può essere concessa a condizione che la firma della stessa intervenga entro e non oltre il giorno 28.10.2025, al fine di garantire l'efficace diritto di difesa dell'Ente; decorso inutilmente tale termine, la presente autorizzazione dovrà intendersi revocata di diritto, salvo diverso provvedimento espresso della Giunta Comunale;

Riconosciuta la propria competenza a provvedere posto che la rappresentanza legale fa capo alle decisioni alla Giunta e nella fattispecie ricorre transazione su lite pendente, oltre a non ricorrere nessuna delle materie di cui all'articolo 42 del TUEL di espressa competenza consiliare;

Ritenuto di approvare l'allegata bozza, quale parte integrante del presente atto, di accordo transattivo, pervenuta al protocollo di questo Comune in data in data 08.10.2025 al n. 23517;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il competente Responsabile di Area;

Richiamati:

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i. recante “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali” e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- il D.Lgs 36/2023 e s.m.i., in quanto applicabile;
- il D.Lgs 118/2011 e s.m.i. “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- il D.Lgs 126/2014 e s.m.i. “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011”;
- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i.;
- 2) di riconoscere che le motivazioni in ordine all'utilità che l'ente riceve dalla transazione sono minuziosamente descritte in premessa e nel parere legale reso dall'Avv. Lorenzo SABATINI, con studio in Via Dalmazia, 15 - 64021 Giulianova (TE), acquisito al protocollo dell'ente in data 15.09.2025 al n. 21602, allegato non parte integrante;
- 3) di approvare, per le ragioni esposte in premessa, lo schema della "*Scrittura Privata di Transazione*" pervenuto al protocollo di questo Comune in data 08.10.2025 al n. 23517, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che la transazione di cui al precedente punto 3) comporta:
 - la rimodulazione di PEF rideterminando il canone nell'importo annuo di € 225.000,00, oltre IVA di legge, per il periodo 2018/2028;
 - il pagamento da parte di Centria degli interessi legali maturati sui canoni da pagare per gli anni dal 2018 al 2024 (compresi);
 - la definizione del il contenzioso con Centria s.r.l., dettagliatamente richiamato in narrativa;
 - l'accettazione della rinuncia da parte di Edma, con compensazione delle spese, al ricorso per Cassazione di cui al n.r.g. 4837/2024 Cass., proposto contro la sentenza n. 1759 del 15.12.2023 della Corte di Appello dell'Aquila;
 - l'assorbimento della richiesta formulata da Centria in merito al riequilibrio economico-finanziario del contratto e pervenuta al protocollo di questo Comune in data 05.08.2025 al n. 18798;
- 5) di dare atto, altresì, che in considerazione della prossima udienza di discussione del ricorso pendente innanzi alla Corte di Cassazione, fissata per il giorno 14.11.2025, l'autorizzazione alla sottoscrizione della Scrittura Privata di Transazione è concessa a condizione che la firma della stessa intervenga entro e non oltre il giorno 28.10.2025; decorso inutilmente tale termine, la presente autorizzazione dovrà intendersi automaticamente revocata di diritto, salvo diverso provvedimento espresso della Giunta Comunale;
- 6) di dare mandato al competente Responsabile di Area la sottoscrizione della transazione il cui schema è richiamato al precedente punto 3);
- 7) di trasmettere, a cura dell'Area 2 - Servizi Tecnici, il presente atto a Centria s.r.l. mediante PEC centria.pec@cert.centria.it ;
- 8) di dare, altresì, atto che del presente provvedimento si darà comunicazione ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio;
- 9) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di delibera che precede;

Ritenuto di dover provvedere alla sua approvazione;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del TUEL;

Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- **Di approvare, come in effetti approva, la proposta di delibera che precede.**

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

Sante l'urgenza del provvedimento;

Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- **Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del TUEL.**

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Galiffi Giuliano

Il Segretario Generale
Dr.ssa Raffaella D'Egidio

(Atto Sottoscritto Digitalmente)



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

AREA 2 - SERVIZI TECNICI

*SETTORE 2 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI
INTERESSE ECONOMICO*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 175 del 08/10/2025

PARERI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

AREA 2 - SERVIZI TECNICI

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**.

Note:

Li, 08/10/2025

Il Responsabile Del Settore
Di Gennaro Angelo
(Atto Sottoscritto Digitalmente)



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

AREA 2 - SERVIZI TECNICI

*SETTORE 2 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI
INTERESSE ECONOMICO*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 175 del 08/10/2025

PARERI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

SETTORE (GESTIONE CONTABILE)-UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Note:

Il parere favorevole viene espresso unicamente in merito alle imputazioni di entrata e di spesa derivanti dall'atto di transazione, come da disposizione normativa vigente.

Li, 09/10/2025

Il Responsabile Di Settore
gaudini daniela
(Atto Sottoscritto Digitalmente)



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 146 DEL 09/10/2025

**OGGETTO: REVISIONE DEL CANONE CONCESSORIO PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS NEL COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO NEL PERIODO DI GESTIONE OPE LEGIS, AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 7 DEL D.LGS 164/2000, DOPO LA SCADENZA CONTRATTUALE.
SCHEMA DI TRANSAZIONE.
APPROVAZIONE.-**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno 09/10/2025, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.- D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- Viene pubblicata all'albo pretorio comunale, come previsto dall'articolo 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi a partire dal 09/10/2025 e contemporaneamente comunicati ai capigruppo consiglieri ai sensi dell'art. 125, comma 1 della Legge 267/00.

Dalla Residenza Comunale, li 09/10/2025

L'istruttore
Amatucci Valeria
(Atto Sottoscritto Digitalmente)

**ACCORDO DI REVISIONE
DEL CANONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE
DEL GAS NATURALE NEL PERIODO SUCCESSIVO ALLA SCADENZA
DELLA CONCESSIONE – TRANSAZIONE E PATTUZIONI CORRELATE
SULL'ATTUALE GESTIONE TRANSITORIA**

Il **Comune di Mosciano S. Angelo**, C.F. / P.IVA _____, con sede in Mosciano S. Angelo (AQ), _____, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, _____;

da una parte

Centria s.r.l. (C.F. / P.IVA 02166820510), con sede in Arezzo (AR), Via Iginio Cocchi n.14, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Riccardo Matteini;

dall'altra parte

premesse che

- 1) Con contratto rep. n. 614 del 23.6.2004, il Comune di Mosciano S. Angelo, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, affidava in concessione a Coingas s.p.a. il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale, con durata fissata in dodici anni, segnatamente con decorrenza dal giorno 01.07.2004.
- 2) All'esito di operazioni societarie, nella titolarità della concessione subentrava successivamente Edma Reti Gas s.r.l. (di seguito "Edma"), la quale risultava concessionaria alla scadenza contrattuale del 30.6.2016.
- 3) Il canone contrattuale, come riscosso dal Comune, ai sensi dell'art. 11 del medesimo contratto e della successiva convenzione integrativa, ammontava all'importo annuo di € 242.000,00.
- 4) A seguito della scadenza del contratto, Edma continuava l'erogazione del pubblico servizio in regime di gestione *ope legis*, ai sensi dell'art. 14, comma 7, d.lgs. n. 164/2000, che impegnava il gestore uscente a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sino alla decorrenza del nuovo affidamento.

- 5) Non essendo andato a buon fine il tentativo di conciliazione esperito tra le parti per l'individuazione del canone da applicare nella fase transitoria *post* scadenza, il Comune, con atto notificato in data 29.12.2017, promuoveva apposito giudizio arbitrale, sulla base della clausola compromissoria contenuta nell'art. 23 del contratto, chiedendo la condanna di Edma al pagamento di una somma complessiva pari ad € 369.050,00 a titolo di canoni dall'ottobre 2016 al dicembre 2017, quantificata in applicazione del canone contrattuale di € 242.000,00. Edma si costituiva nel giudizio arbitrale chiedendo il rigetto della domanda del Comune e la rideterminazione del canone nella fase *post* scadenza.
- 6) Frattanto, con nota PEC prot. n. 74 del 10.01.2018, Edma comunicava al Comune la modificazione soggettiva della Concessionaria a seguito delle operazioni societarie ivi illustrate: in particolare, comunicava che il ramo d'azienda composto, tra l'altro, anche della gestione transitoria *ope legis* del servizio di distribuzione del gas naturale nel Comune di Mosciano Sant'Angelo, era stato concesso in affitto a Centria s.r.l. con decorrenza dal 1.1.2018.
- 7) Pertanto, Centria s.r.l. (di seguito "Centria") è subentrata nella gestione *ope legis* del servizio di distribuzione del gas naturale con decorrenza 1.1.2018.
- 8) Con lodo in data 19/20.9.2019, all'esito di C.T.U., il Collegio arbitrale determinava il canone annuale di concessione in € 184.003,36 nella fase di *prorogatio ex lege* della gestione e, conseguentemente, determinava in € 230.004,20 l'importo del canone dovuto da Edma per il periodo azionato dal Comune nel giudizio arbitrale (ottobre 2016 – dicembre 2017), condannando la Società a pagare la differenza tra la suddetta somma e quanto già corrisposto, oltre interessi.
- 9) In esito all'impugnazione proposta dal Comune (seguita da impugnazione incidentale di Edma), con sentenza n. 1759 del 15.12.2023, la Corte di Appello dell'Aquila dichiarava nullo il lodo, respingeva l'impugnazione incidentale e decideva nel merito la controversia, dichiarando il diritto del Comune a percepire le somme oggetto della domanda arbitrale proposta, pari a quelle derivanti dall'applicazione del canone previsto dal contratto scaduto,

e condannando Edma al pagamento della differenza tra tali somme e quanto già corrisposto, oltre interessi e spese.

10) Con riserva di impugnazione, Edma dava completa esecuzione del dispositivo della suddetta sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila, ivi compreso quanto concerneva interessi e spese.

11) La medesima sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila veniva, quindi, impugnata da Edma con ricorso per Cassazione, tuttora pendente (n.r.g. 4837/2024).

12) Nelle more del contenzioso tra il Comune ed Edma, Centria, a partire dall'anno 2018, ha corrisposto all'Amministrazione comunale un canone pari a quello determinato nel lodo arbitrale *sub iudice* e, segnatamente, ha corrisposto le seguenti somme:

€ 180.385,67 (anno 2018)

€ 180.169,17 (anno 2019)

€ 184.003,36 (anno 2020)

€ 184.003,36 (anno 2021)

€ 181.208,68 (anno 2022)

Le somme totali sinora corrisposte ammontano, quindi, ad € 909.770,24.

13) In data _____ Centria, tenuto conto della citata sentenza della Corte d'Appello – sia pure resa in una controversia che non la vedeva direttamente parte – la quale, pur pronunciandosi nel senso dell'applicazione del canone contrattuale anche nel periodo *post* scadenza, confermava, sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale n. 239/2021 e della giurisprudenza della Cassazione, la possibilità per il gestore di presentare richiesta del revisione del canone contrattuale a presidio dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, ai sensi dell'art. 165, d.lgs. n. 50/2016 (o delle altre norme analoghe *pro tempore* vigenti in materia di contratti pubblici), presentava formalmente tale richiesta all'Amministrazione comunale, corredandola di Piano Economico Finanziario di riequilibrio e relativa Nota Illustrativa, predisposti da società di consulenza specializzata (Arthur D. Little).

14) Nella richiesta presentata e nei relativi allegati Centria documentava lo squilibrio economico-finanziario della gestione in costanza del medesimo

canone previsto dal contratto e proponeva un canone di equilibrio pari ad € 213.000, sulla scorta di un piano economico finanziario che copriva il periodo 2018-2028.

- 15) Tale canone di equilibrio era individuato, assumendo come presupposto la nozione normativa di *equilibrio economico-finanziario* di cui all'art. 3, lett. fff), d.lgs. n. 50/2016 (tenuto conto anche delle precisazioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 9).
- 16) Il TIR (Tasso Interno di Rendimento) da individuare ai fini dell'equilibrio era calcolato a partire dal WACC previsto dalla regolazione di settore per il periodo considerato (che oscilla tra il 6,0 e il 6,50%), rimodulato in base ai criteri indicati al par. 8 della Nota Illustrativa, per attestarsi al 4,4%, in linea con il parametro-limite indicato dall'art. 16, D.M. n. 226/2011 (in materia di gare per la distribuzione del gas) al di sotto del quale l'offerta è considerata sospetta di anomalia (vale a dire proprio il 4%).
- 17) Il Comune istruiva sollecitamente l'istanza di Centria, avvalendosi di un supporto consulenziale specialistico da parte della società Studio Fracasso, che produceva al riguardo apposita Relazione di Consulenza.
- 18) In base alla relazione del consulente del Comune, applicando gli stessi parametri adottati Centria per valutare l'equilibrio economico-finanziario, il canone di equilibrio proposto meritava di essere leggermente modificato e precisamente portato ad € 225.000, per effetto delle seguenti rettifiche: *“la indicazione dei costi generali del forecast in linea con gli anni precedenti, il riallineamento dei valori relativi alla voce altri costi e un trend di incremento degli altri ricavi in linea con i dati pregressi”*.
- 19) Centria ha ritenuto accettabili le suddette rettifiche al Piano Economico Finanziario proposto, convenendo quindi sulla rideterminazione del canone nell'importo annuo di € 225.000 per tutto il periodo 2018-2028.
- 20) Centria ha altresì accettato di corrispondere gli interessi legali maturati sui canoni da pagare per gli anni dal 2018 al 2024 (compresi);
- 21) Centria ha, infine, ottenuto la disponibilità di Edma a rinunciare al ricorso per Cassazione pendente (n.r.g. 4837/2024) e il Comune ha dato la sua disponibilità ad aderire a tale rinuncia, con integrale compensazione delle

spese legali relative a tale giudizio; Centria si farà quindi carico di trasmettere al Comune prova dell'avvenuto deposito in Cassazione, a cura di Edma, dell'atto di rinuncia al ricorso, che viene allegato al presente accordo già sottoscritto sia da Edma sia dal Comune (per adesione a spese compensate, limitatamente al giudizio in Cassazione), oltre che dai rispettivi difensori.

22) Con Deliberazione G.C. n. ____ del ____, il Comune ha accolto la richiesta avanzata da Centria e ha approvato il relativo Piano Economico Finanziario, con le rettifiche sopra indicate, autorizzando la stipulazione del presente accordo;

23) La deliberazione sopra richiamata, sulla base del parere legale reso in ordine alla transigibilità della controversia e della relazione del funzionario responsabile attestante la ragionevolezza e la congruità dell'accordo, autorizza il Sindaco a definire in via transattiva la lite pendente innanzi alla Corte di Cassazione.

Tutto ciò premesso, le Parti

convengono e stipulano quanto segue.

* * * * *

Articolo 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2

1. Il canone annuale che Centria s.r.l. è tenuta a corrispondere al Comune di Mosciano S. Angelo per la gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale in regime *ope legis* nel periodo successivo alla scadenza del contratto di concessione, ai sensi dell'art. 14, comma 7, d.lgs. n. 164/2000, è rideterminato in misura pari ad € 225.000,00, con decorrenza 1.1.2018 e con scadenza 31.12.2028.

2. La suddetta rideterminazione deriva dall'accoglimento, con rettifiche, dell'istanza di riequilibrio economico-finanziario presentata da Centria s.r.l. in data ____ e dall'approvazione del relativo Piano Economico Finanziario di riequilibrio rettificato, come da Deliberazione G.C. n. ____ del ____.

3. Il Piano Economico Finanziario rettificato e approvato dal Comune è allegato al presente accordo (**ALL. 1**), unitamente alla predetta Deliberazione G.C. (**ALL. 2**) e alla richiesta di riequilibrio di Centria con i relativi allegati (**ALL. 3**).

Articolo 3

1. Centria si impegna a completare il pagamento dei canoni relativi al periodo 2018-2024, ad integrazione di quanto già corrisposto, versando al Comune di Mosciano S. Angelo la somma complessiva di € 713.407,47, inclusi gli interessi legali, come dettagliato nel seguente prospetto.

Anno	Importo fattura ricevuta	Importo pagato	Canone da accordo	Canone da corrispondere	Nota Credito	Interessi su mancato pagamento
2018	242.000 €	180.385,67 €	225.000 €	44.614,33 €	17.000 €	5.261,31 €
2019	242.000 €	180.169,17 €	225.000 €	44.830,83 €	17.000 €	5.059,62 €
2020	242.000 €	184.003,36 €	225.000 €	40.996,64 €	17.000 €	4.426,06 €
2021	242.000 €	184.003,36 €	225.000 €	40.996,64 €	17.000 €	4.412,35 €
2022	242.000 €	181.208,68 €	225.000 €	43.791,32 €	17.000 €	4.484,11 €
2023	242.000 €	- €	225.000 €	225.000,00 €	17.000 €	16.736,30 €
2024	-	- €	225.000 €	225.000,00 €	- €	7.797,95 €

N.B.: gli importi indicati non includono l’IVA; in presenza dei presupposti di legge occorre fare applicazione del regime della scissione dei pagamenti (c.d. *split payment*), riportando in fattura l’annotazione “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti” ovvero “Split payment” - “art. 17-ter D.P.R. 633/72”.

2. Il Comune di Mosciano S.A. provvederà, nei venti giorni successivi alla firma del presente accordo, all’emissione delle necessarie fatture/note di credito, come specificato nel suindicato prospetto. Il pagamento della suindicata somma da parte di Centria avverrà in due *tranches*, con le seguenti modalità:

- € 356.703,735, pari al 50% dell’intera somma dovuta, entro il sessantesimo giorno successivo all’emissione, a cura del Comune, delle necessarie fatture/note di credito, e comunque entro il 31.12.2025;
- € 356.703,735, pari al restante 50% della somma dovuta, tra il giorno 1.1.2026 ed il giorno 1.3.2026.

Articolo 4

1. Il canone relativo all’anno in corso (2025) verrà saldato in unica soluzione entro il 31/01/2026.

2. I canoni relativi agli anni successivi, sino all’anno 2028 incluso, verranno pagati in due rate semestrali posticipate di pari importo, l’una con scadenza il 31 luglio dell’anno di riferimento e la seconda con scadenza 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

3. Se al 31.12.2028 non fosse già intervenuto il subentro del nuovo concessionario, le Parti verificheranno e, eventualmente, ridefiniranno, secondo buona fede, le condizioni economiche del loro rapporto, alla luce dei mutamenti di fatto e di diritto intervenuti e avendo riguardo alla disciplina di settore e alla regolazione tariffaria vigenti.

4. Qualora, invece, il subentro del nuovo concessionario intervenisse nel periodo regolato dal presente accordo, si conviene che, con riguardo all'anno in cui il subentro avrà luogo, il canone sarà riproporzionato ai giorni di effettiva gestione e sarà pagato entro la fine del mese successivo a quello del subentro.

5. Per quanto concerne le possibili sopravvenienze nel corso della durata del presente accordo, si applicano le norme generali del codice civile e le norme speciali in materia di concessioni, ivi compreso il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale.

Articolo 5

1. Nell'attuale fase di gestione *ope legis* del servizio successiva alla scadenza del contratto, Centria è tenuta a proseguire l'erogazione del servizio stesso limitatamente all'ordinaria amministrazione ai sensi dell'art. 14, comma 7, d.lgs. n. 164/2000. Le pattuizioni contenute negli accordi contrattuali scaduti trovano applicazione solo nei limiti dei compiti del gestore nell'attuale fase transitoria e in quanto non in contrasto con quanto contenuto nel presente accordo.

2. Le Parti convengono che il gestore è tenuto altresì ad eseguire con proprie risorse ogni intervento necessario per adempiere agli obblighi derivanti dalla disciplina e dalla regolazione di settore, nonché per adempiere agli obblighi di servizio pubblico e per mantenere in sicurezza ed efficienza l'impianto sito nel territorio comunale, fermo restando che tutti i relativi investimenti realizzati a tal fine nel periodo di durata del presente accordo (2018-2028) concorreranno al valore di rimborso spettante al gestore stesso, ai sensi dell'art. 14, comma 8, d.lgs. n. 164/2000, con la precisazione che per il periodo 2018-2023 il Comune si è espresso con deliberazione consigliare del 29-04-2025 n. 17 e notificata a Centria il 09-06-2025 prot. 13516.

Articolo 6

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente accordo è devoluta al Giudice ordinario del foro competente ai sensi del codice di procedura civile vigente.

Articolo 7

1. Le Parti allegano al presente accordo l'atto di rinuncia di Edma Reti Gas s.r.l. al ricorso pendente avanti la Corte di Cassazione (n.r.g. 4837/2024), sottoscritto dall'Amministratore Delegato e legale rappresentante della predetta Società, nonché dal Comune di Mosciano S. Angelo in persona del Sindaco, per adesione alla rinuncia stessa con integrale compensazione delle spese di giudizio relative al giudizio n.r.g. 4837/2024 Cass. (**ALL. 4**).

2. Il presente accordo è risolutivamente condizionato alla trasmissione al Comune, a cura di Centria, entro 15 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo stesso, della prova dell'avvenuto deposito presso la Corte di Cassazione dell'atto di rinuncia della ricorrente al sopra citato ricorso con relativa adesione del Comune.

Articolo 8

1. Si uniscono al presente accordo, costituendone parte integrante, i seguenti Allegati, come sopra richiamati:

- 1) Piano Economico Finanziario rettificato approvato dal Comune;
- 2) Deliberazione G.C. n. _____ del _____;
- 3) Richiesta di riequilibrio di Centria in data _____ con i relativi allegati;
- 4) Atto di rinuncia di Edma Reti Gas s.r.l. al ricorso per Cassazione e relativa adesione del Comune.

* * * * *

Letto, confermato e sottoscritto in Mosciano Sant'Angelo, _____

Comune di Mosciano S. Angelo

Centria s.r.l.